

# **SOS** Dirigenti scolastici

Guide pratiche per affrontare i problemi quotidiani

## **ISCRIZIONI ALUNNI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E ALLE SCUOLE DEL 1° E DEL 2° CICLO DI ISTRUZIONE PER L'A.S. 2025/2026**

GABRIELLA CHISARI

- **L'Offerta formativa del territorio**
- **La piattaforma Unica**
- **Termine delle iscrizioni e ambiti di applicazione**
- **Iscrizioni in eccedenza**
- **I dati personali**
- **Istruzione parentale**
- **Obbligo di istruzione**
- **Normativa di riferimento**



## L'OFFERTA FORMATIVA DEL TERRITORIO

Al fine di tutelare il diritto allo studio di alunni e studenti, le Regioni in collaborazione con gli Enti locali e gli Uffici Scolastici Regionali predispongono in tempo utile la **programmazione della rete scolastica**, attraverso il **piano di dimensionamento**, che oltre a istituire, accorpare o trasformare le istituzioni scolastiche, arricchisce l'offerta formativa, attivando o sopprimendo indirizzi presso le scuole secondarie di secondo grado.

**Documenti strategici** da pubblicare nella fase delle iscrizioni:

- Rapporto di autovalutazione
- Piano di miglioramento
- Piano triennale dell'Offerta formativa aggiornato.

Le istituzioni scolastiche aggiornano le informazioni che le caratterizzano attraverso la funzione del portale SIDI "**Scuola in chiaro**", area "**Rilevazioni**".



## LA PIATTAFORMA UNICA

<https://unica.istruzione.gov.it/it>

All'interno della **Piattaforma Unica** è presente il punto di accesso alle **iscrizioni on line**, con tutte le informazioni utili per la procedura, raggiungibile a partire dalla voce di menu "Iscrizioni" posta all'interno della sezione "Orientamento".

Sono altresì presenti specifiche sezioni per accompagnare le famiglie e gli studenti della scuola secondaria di primo grado nella scelta del percorso formativo e professionale successivo ("Il tuo percorso") in relazione alle competenze e aspirazioni ("E-Portfolio" e "Docente tutor"), nonché all'offerta formativa ("Guida alla scelta") e agli sbocchi professionali del territorio di riferimento ("Statistiche su istruzione e lavoro").



## TERMINE DELLE ISCRIZIONI E AMBITI DI APPLICAZIONE

Le iscrizioni vanno effettuate tra

le ore **8:00** del giorno **21 gennaio 2025**

e le ore **20:00** del giorno **10 febbraio 2025**

### TERMINI PER LE ISCRIZIONI:

#### Si applicano a:

- le sezioni delle scuole dell’infanzia (le domande vanno presentate in modalità cartacea);
- le **prime classi** delle scuole di ogni grado;
- il **primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale** erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema di iscrizioni on line e dagli istituti professionali presso i quali sono attivati tali percorsi in regime di sussidiarietà;
- le **classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici** (le domande vanno presentate in modalità cartacea);
- il **percorso di specializzazione** per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroali-



mentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia” (le domande vanno presentate in modalità cartacea).

#### **Non si applicano a:**

- iscrizioni d’ufficio;
- alunni/studenti ripetenti;
- iscrizioni alle classi successive alla prima, ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica.



## ISCRIZIONI IN ECCEDEZZA

È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili, in ragione delle risorse di organico, nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili.

Pertanto, prima dell'acquisizione delle iscrizioni, nell'ipotesi di richieste in eccedenza, la scuola definisce criteri di precedenza nell'ammissione, mediante **delibera del Consiglio di istituto** da rendere pubblica con affissione all'albo, con pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione personalizzato dalla scuola.

### I CRITERI DEVONO RISPONDERE AL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA

Come indicato dal Ministero, a titolo di esempio, i seguenti criteri improntati al principio di ragionevolezza, non arbitrari, non contraddittori e non discriminatori, da deliberare da parte del Consiglio d'Istituto e da rendere pubblici alle famiglie sono:

– vicinanza della residenza dell'alunno/studente alla scuola;



- particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale;
- provenienza dalla scuola primaria dello stesso istituto comprensivo (priorità nell'iscrizione alla scuola secondaria di primo grado rispetto a quelli provenienti da altri istituti);
- per le scuole dell'infanzia precedenza ai bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2025.

**Altri criteri utili:**

- alunni con disabilità certificata;
- avere fratelli o sorelle già frequentanti la scuola;
- famiglia monogenitoriale
- entrambi i genitori lavoratori.

**NON SI POSSONO CONSIDERARE CRITERI IMPRONTATI  
AI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA:**

- la data di invio delle domande;
- l'esito di eventuali test di valutazione
- l'estrazione a sorte (costituisce l'extrema ratio).



Nel caso in cui la scuola riceva domande di iscrizione non **come prima scelta ma come seconda o terza**, come indicato nel modulo di iscrizione (in quanto la scuola scelta come prima non ha potuto accogliere la domanda), deve trattare con priorità le domande pervenute come prima scelta entro i previsti termini.

L'ultima scuola che tratta la domanda, se impossibilitata ad accoglierla (per mancanza di posti), deve affiancare la famiglia nell'individuazione di una diversa istituzione scolastica idonea e accertarsi dell'avvenuta iscrizione dell'alunno.

**Gli Uffici Scolastici di Ambito Territoriale** supportano i dirigenti scolastici, interessandosi direttamente di eventuali casi particolari, in riferimento alla collocazione territoriale delle scuole (soprattutto per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione) e/o di specifici indirizzi di studio per il secondo ciclo.

Ciò assume un rilievo ancora maggiore per gli alunni/studenti in età dell'obbligo alla luce dell'art. 12 del D.L. n. 123/2023 (convertito in L. 159/2023) legge 13 novembre 2023, n. 159, concernente il rafforzamento delle misure relative al rispetto dell'obbligo di istruzione.



#### **Domande pervenute in corso d'anno per:**

- trasferimenti della famiglia;
- trasferimenti per esigenze di servizio di particolari categorie (es. militari);
- situazioni emergenziali;

**Il Consiglio d'Istituto** delibera anche questi criteri di precedenza nell'accoglimento delle domande.



## I DATI PERSONALI

Il Dirigente scolastico deve porre particolare attenzione alla richiesta di informazioni relative a dati personali da utilizzare anche per l'applicazione dei criteri di precedenza, osservando scrupolosamente le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli articoli 2-sexies e 2-octies e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche.

Pertanto, alla luce delle indicazioni rese dal Garante per la protezione dei dati personali con parere del 12 dicembre 2013, n. 563, qualora il Dirigente scolastico debba integrare e adeguare il modulo di iscrizione con ulteriori informazioni, queste devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattate.

In particolare sono qualificati come eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni/studenti, come prescritto dalla Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scola-



stici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del 1° aprile 2015, prot. n. 2773.

Anche in questo caso il **Consiglio di istituto** dovrà deliberare in maniera puntuale i motivi che rendono indispensabile la raccolta di informazioni ulteriori.



## ISTRUZIONE PARENTALE

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale effettuano una **comunicazione preventiva** direttamente al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza, dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all'istruzione dell'alunno.

La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro i termini previsti per le iscrizioni e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire in corso d'anno, in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi.

Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione è effettuato mediante l'istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell'istruzione parentale, devono effettuare la citata comu-



nicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire nell'anno scolastico di riferimento.

L'alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.

Le domande di iscrizione all'esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l'effettuazione dell'esame entro il 30 aprile dell'anno di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.

Il dirigente scolastico che riceve comunicazione di istruzione parentale o di iscrizione in scuole non paritarie deve inserire tempestivamente tali modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'anagrafe degli studenti presente sul **sistema SIDI**.

È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità aggiornare pronta-



mente l'anagrafe degli studenti inserendo l'esito dell'esame di idoneità, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.



## OBBLIGO DI ISTRUZIONE

L'obbligo decennale di istruzione, di cui all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o in uno dei percorsi triennali e quadriennali dell'istruzione e formazione professionale (leFP) erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;
- sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'articolo 43, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all'istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, attuativo dell'articolo 46, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;



– istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, gli studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, sono chiamati a verificare che tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto abbiano prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo.

Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionali ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale.

Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite nell’Anagrafe nazionale degli studenti.



È fondamentale che i dirigenti scolastici aggiornino costantemente l'Anagrafe, per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli alunni e dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Infatti il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ha introdotto nuove previsioni in merito al controllo sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione e ha inasprito le sanzioni per i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che non vi provvedano.



## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Circolare MIM n. 47577 del 26/11/2024
- Nota MIM n. 208 del 3/1/2025
- Legge 13 novembre 2023, n. 159
- Regolamento (UE) 2016/679
- D.Lgs. n. 62 del 13/4/2017